



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

UNIONE DEI COMUNI dell'Anglona e della bassa valle del Coghinas

*Bulzi - Chiaramonti – Erula – Laerru – Martis – Nulvi – Osilo –
Perfugas – Santa Maria Coghinas – Tergu*

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.00 del 00/00/0000

Indice

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - PRINCIPI.....	3
ART. 3 - DEFINIZIONI.....	3
ART. 4 - SOGGETTI INTERESSATI	4
ART. 5 - BENEFICI	4
ART. 6 - REQUISITI E OBBLIGHI	5
ART. 7 - SCELTA DEL SITO E DELLA METODOLOGIA DI COMPOSTAGGIO	5
Cassa di compostaggio con fori di aerazione	6
Concimaia o compostaggio in buca.....	6
Compostiera chiusa (di tipo commerciale).....	6
ART. 8 - MATERIALI COMPOSTABILI	7
Materiali compostabili e materiali compostabili in misura ridotta.....	7
Materiali da non introdurre nel composto.....	7
ART. 9 - ITER PROCEDURALE.....	8
ART. 10 - VERIFICHE E CONTROLLI.....	9
ART. 11 - SANZIONI.....	10
ART. 12 - COMPUTO DEI RIFIUTI DA COMPOSTAGGIO	10
ART. 13 - ALTRE DISPOSIZIONI.....	10
ART. 14 - NORME DI RINVIO	11
ART. 15 - PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE	11
ART. 16 - MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO.....	11

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Le norme contenute in questo Regolamento riguardano le modalità di realizzazione di un razionale compostaggio domestico, nonché i tempi e i modi di attivazione di tale metodologia.

Il presente regolamento si applica agli utenti conferitori di rifiuti organici soggetti a raccolta e smaltimento in regime di privativa, secondo quanto previsto all'articolo 198 comma 1 del D. Lgs 03.04.2006 n. 152.

Le norme qui contenute sono rivolte a coloro che intendono attuare il compostaggio domestico servendosi di una compostiera o secondo le modalità meglio specificate nell'Articolo 7 al punto 5 del presente regolamento.

Le principali norme di riferimento sono:

1. D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;
2. Decreto 29.12.2016, n. 266 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e relativi allegati;
3. Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
4. Delibera della Giunta Regionale 09.05.2017 n. 23/8 e relativi allegati;

ART. 2 - PRINCIPI

5. Il presente regolamento disciplina la pratica del compostaggio domestico quale prassi di corretta gestione dei rifiuti organici, finalizzata a ridurre il quantitativo da avviare al servizio pubblico di raccolta e favorendone il recupero in sito.
6. L'Unione dei comuni dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas incoraggia e incentiva il compostaggio domestico allo scopo di consentire la salvaguardia dell'ambiente con la riduzione complessiva dei rifiuti e di valorizzare le risorse ambientali del territorio.
7. Il compostaggio domestico può accrescere notevolmente la fertilità dei terreni di orti e giardini e ridurre notevolmente la quantità dei rifiuti che comporta un costo per il loro trasporto e smaltimento in impianto. Esso svolge quindi una doppia azione positiva, sia collettiva che individuale per chi la pratica.
8. Il presente Regolamento, è redatto in conformità alle linee guida emanate dalla Regione Sardegna con la delibera della Giunta regionale n. 44/22 del 25/07/2016.
9. Nell'applicazione del presente atto valgono le definizioni di cui agli articoli 183 e 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri di classificazione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 184, comma 2 e, ai fini dell'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti organici, i criteri dell'articolo 182-ter del medesimo decreto.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Il Compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e dall'attività domestica (scarti di cucina, frutta, vegetali ecc.). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il COMPOST, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.

2. Si definiscono rifiuti organici ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 183 e ss.mm.ii “i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, raccolti in modo differenziato.”
3. Si definisce «compostaggio domestico» o «autocompostaggio» il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto. Si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio pubblico, ma recuperati direttamente dall’utente in appositi raccoglitori.
4. Si definisce “compostiera” il contenitore utilizzato nel compostaggio domestico per la produzione di compost a partire dalla frazione organica dei rifiuti solidi domestici.

ART. 4 - SOGGETTI INTERESSATI

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente ai cittadini residenti che dispongono di immobili nei comuni aderenti al servizio di igiene urbana gestito in forma associata dall’Unione dei comuni dell’Anglona e della Bassa Valle del Coghinas: Bulzi, Chiaramonti, Erula, Laerru, Martis, Nulvi, Osilo, Perfugas, S.M. Coghinas, Tergu.

I cittadini aderenti all’iniziativa potranno svolgere la pratica del compostaggio domestico unicamente all’interno delle loro proprietà.

Tali scarti devono provenire esclusivamente dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali per le quali si rimanda alla normativa vigente che ne disciplina lo smaltimento.

Per le utenze domestiche non residenti e per quelle tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo (non superiore a 183 giorni nell’anno solare), non essendo queste annoverate tra quelle che effettuano l’attività di compostaggio con continuità ed usufruendo di altre misure di riduzione della tariffa TARI, non sarà possibile l’inserimento nell’ Albo Compostatori.

ART. 5 - BENEFICI

I vantaggi e benefici legati a questa pratica sono molteplici:

1. Riduce il quantitativo di rifiuto organico che finisce nel tradizionale circuito di raccolta e recupero, riducendo i costi di gestione e l’impatto ambientale.
2. Rende autonome le utenze per la gestione del proprio rifiuto organico, che altrimenti dovrebbero necessariamente seguire il calendario del sistema porta a porta o gli orari di apertura dell’ecocentro.
3. Consente di poter disporre in casa e a costo zero di un prodotto di altissimo valore fertilizzante da reimpiegare nei terreni di orti e giardini, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale, per chi lo pratica.
4. Il compost è in grado di rendere autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e arricchirlo in maniera del tutto naturale.
5. La comunità intera beneficia dell’attività di compostaggio domestico per la riduzione delle emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto e alla lavorazione del rifiuto.

I soggetti che attiveranno tale pratica avranno diritto ad uno sgravio sulla tariffa TARI quantificato e stabilito annualmente dalla propria amministrazione comunale.

ART. 6 - REQUISITI E OBBLIGHI

I requisiti per fare compostaggio domestico sono i seguenti:

1. Essere stabilmente residente nel territorio comunale ed essere iscritto a ruolo presso l'Ufficio Tributi dell'Amministrazione, o quali cittadini di nuova residenza, aver presentato apposita denuncia per l'iscrizione al ruolo della Tassa rifiuti.
2. Disporre nella propria abitazione, o in un terreno di proprietà, di un giardino, orto o comunque un luogo all'aperto di cui l'utenza possa disporre che offra la possibilità di svolgere l'attività di compostaggio e il successivo utilizzo del compost prodotto. Il luogo in cui si dichiara di effettuare il compostaggio domestico dovrà perciò essere ben definito, verificabile e dotato di giardino.
3. L'agevolazione è riservata a tutti i cittadini, che svolgono tecniche di compostaggio solo relativamente ai rifiuti prodotti nella propria abitazione.
4. Non avere insoluti pregressi termini di Tassa dei Rifiuti.
5. È obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato, mantenere il composto a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il drenaggio di liquidi maleodoranti e di consentire il passaggio di microorganismi, lombrichi e insetti responsabili del corretto sviluppo del processo.
6. Il compost prodotto dovrà essere utilizzato esclusivamente in loco in terreni privati o di proprietà. Ai fini dell'ottenimento della riduzione della tassa, non è ammesso l'utilizzo del compost al di fuori del territorio dei comuni aderenti al servizio.
7. Il compost prodotto non dovrà mai essere conferito nel sistema dei rifiuti.
8. Il compostaggio deve essere effettuato in modo da non recare danno all'ambiente, non creare pericoli di ordine igienicosanitario, non recare disturbi con esalazioni moleste e comunque non dare luogo a qualsiasi altro tipo di disagio alla collettività.
9. Il cittadino che effettua il compostaggio domestico deve rispettare le norme di igiene e tener presente che può essere sottoposto a controlli periodici da parte delle autorità competenti comunali, provinciali e sanitarie.
10. È assolutamente vietato utilizzare la compostiera per scopi diversi da quelli previsti dal presente Regolamento, pena l'esclusione dall'albo dei compostatori.
11. Una volta iscritto all'albo dei compostatori, l'utenza non potrà conferire più la frazione organica prodotta tramite il sistema porta a porta.
12. Laddove l'utenza intenda conferire parte della frazione organica prodotta presso il servizio di raccolta, specie se questa costituisce un ostacolo alla corretta attività di compostaggio domestico, sarà ammesso il conferimento di questa esclusivamente presso l'ecocentro.

ART. 7 - SCELTA DEL SITO E DELLA METODOLOGIA DI COMPOSTAGGIO

1. La struttura di compostaggio o compostiera deve essere opportunamente collocata in modo da non recare alcun danno e/o fastidio ai confinanti. In particolare, dovranno essere adottate distanze precauzionali da porte e finestre delle altrui abitazioni limitrofe e comunque, si dovrà rispettare quanto stabilito dal codice civile ed in particolare al contenuto dell'art. 889 (*chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro*

interno delle opere predette).

2. L'utente si impegna a rispettare le disposizioni sopra richiamate, a informare, assicurare i vicini di casa/terreno sulla natura dei rifiuti e sugli scopi dell'attività di compostaggio e solleva, contestualmente, l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti e/o terzi.
3. Nel caso di unità immobiliari site in complessi ove l'area pertinenziale sia in comproprietà millesimale, la compostiera può essere localizzata nell'area comune con l'accordo di tutti i proprietari del terreno.
4. Una sola compostiera può intercettare il rifiuto umido di più nuclei familiari. La tipologia e le dimensioni della pratica di compostaggio dovranno essere idonee a seconda del numero dei conferitori.
5. Ai fini del conseguimento della riduzione sulla tassa rifiuti è richiesto alle utenze domestiche di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti, attraverso compostiere posizionate all'aperto, preferibilmente in luogo semi ombreggiato e poggiate su suolo naturale, seguendo uno dei metodi descritti:
 - compostiera chiusa in plastica fornita dal Comune o Gestore dei servizi ambientali;
 - compostiera chiusa in plastica o in legno di tipo commerciale;
 - compostiera chiusa auto costruita;
 - altre modalità di compostaggio (cumulo, buca, fossa, ecc.).

Cassa di compostaggio con fori di aerazione

Tale compostiera artigianale autocostruita può essere realizzata con diversi materiali (legno, metalli o plastica resistente ai raggi UV), avere forma cilindrica, troncoconica, esagonale o a parallelepipedo. Deve essere dotata di coperchio, consentire una buona aerazione e consentire il rivoltamento del composto in essa contenuto.

Affinché non vengano meno le condizioni estetiche e di decoro urbano, qualora la compostiera risulti ben visibile al di fuori del perimetro privato dell'utenza, l'amministrazione di riferimento potrà stabilire la soluzione più opportuna. Per tali ragioni, l'utenza che intenderà aderire all'attività di compostaggio domestico, dovrà attenersi alle indicazioni della propria amministrazione che, valutato attentamente il caso specifico, potrà anche vietare l'utilizzo di compostiere artigianali, richiedere di utilizzare una specifica tipologia di compostiera o anche sospendere l'attività di compostaggio domestico per l'utenza stessa.

Concimaia o compostaggio in buca

Si tratta di riporre il rifiuto organico all'interno di una fossa, foderando le pareti e il fondo, ad esempio con del legno, in modo da ridurre i ristagni e favorire il drenaggio sul fondo.

L'apertura deve essere ricoperta con rete rimovibile in modo da impedire l'accesso di animali.

Compostiera chiusa (di tipo commerciale)

Compostiera "prefabbricata" di varia capienza con fori laterali, in materiale plastico resistente ai raggi UV o in altro materiale, dotato di un coperchio in sommità per l'introduzione del materiale organico e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo.

ART. 8 - MATERIALI COMPOSTABILI

POSSONO ESSERE USATI tutti gli scarti e residui biodegradabili, mentre **NON DEVONO ESSERE USATI** tutti i materiali sintetici o comunque non biodegradabili e quelli contaminati da sostanze tossiche.

Materiali compostabili e materiali compostabili in misura ridotta

Di seguito vengono riportate sommariamente in tabella le frazioni di scarto idonee e meno idonee al compostaggio domestico:

COMPOSTABILI	COMPOSTABILI IN MISURA RIDOTTA
Legno di potatura, corteccia, segatura e trucioli non trattati.	Avanzi di cibo di origine animale e cibi cotti come salumi, formaggi, avanzi di carne o pesce.
Sfalci d'erba, foglie secche, fiori recisi appassiti, paglia, ramaglie.	Foglie di piante quali magnolia, lauroceraso, faggio, castagno, aghi di conifere.
Tovaglioli e fazzoletti di carta, residui di pulizia delle verdure, bucce, fondi di caffè e filtri di tè, pane raffermo, scarti dell'orto.	Cenere, ottenuta sempre da materiali organici non trattati.
Gusci d'uovo e molluschi, penne di volatili, capelli.	Bucce di agrumi.

Materiali da non introdurre nel composto

È vietato l'impiego di tutte le altre categorie di rifiuti diverse dall'organico, come riportato in tabella:

MATERIALI VIETATI	
Carta e cartone	Medicinali scaduti
Vetri	Pile
Ceramica	Riviste o carta oleata.
Metalli	Antiparassitari, insetticidi e pesticidi
Oggetti in gomma e plastica	Carta da cucina diversa dai tovaglioli
Mozziconi di sigaretta	Scarti di legname trattati chimicamente
Lettiere per animali <u>se contenenti additivi chimici deodoranti e argilla.</u>	Oli alimentari
Qualunque altro scarto che non sia citato nell'articolo 5 e che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile	

Per tutti gli approfondimenti tecnici circa l'attività di compostaggio domestico, si rimanda al manuale realizzato dall'Unione dei Comuni dell'Anglona e della bassa Valle del Coghinas e alle campagne informative che periodicamente verranno pubblicate nei siti dei comuni aderenti al servizio di igiene urbana.

ART. 9 - ITER PROCEDURALE

1. Per poter partecipare all'iniziativa del compostaggio domestico è necessario compilare l'apposito modulo "Allegato A" (RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO), scaricabile dal sito del Comune, di cui si allega fac-simile:

Comune	Sito internet
Bulzi	www.comune.bulzi.ss.it
Chiaramonti	www.comune.chiaramonti.ss.it
Erula	www.comunedierula.it
Laerru	www.comunelaerru.ss.it
Martis	www.comune.martis.ss.it
Nulvi	www.comune.nulvi.ss.it
Osilo	www.comune.osilo.ss.it
Perfugas	www.comuneperfugas.it
Santa Maria Coghinas	www.comunesmcoghinas.it
Tergu	www.comuneditergu.it

2. L'istanza di riduzione TARI va presentata esclusivamente mediante il modello predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune di riferimento. Al fine del riconoscimento del beneficio del medesimo anno di adesione, l'istanza deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di avvio del compostaggio domestico;
3. L'istanza dovrà essere presentata obbligatoriamente dalla persona fisica intestataria dell'utenza TARI;
4. Il luogo in cui effettuare il compostaggio deve essere obbligatoriamente dichiarato nella domanda. In caso si scelga di collocare la compostiera in un luogo diverso da quello dichiarato inizialmente, occorrerà darne immediata comunicazione;
5. Il luogo in cui effettuare il compostaggio può coincidere con l'immobile iscritto a ruolo TARI o con altre proprietà di appartenenza purché si trovino all'interno del territorio dei comuni facenti parte del servizio di igiene urbana gestito in forma associata dall'Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas;
6. In caso di variazione dell'intestatario TARI a seguito di cessione per vendita, locazione, donazione, successione e a qualsiasi altro titolo dell'immobile oggetto del tributo, il nuovo intestatario dovrà tempestivamente procedere a presentare nuova istanza per la pratica di compostaggio domestico o inviare una comunicazione di cessazione della stessa;
7. Su richiesta dell'utenza, tramite il modello dell'istanza, in base alla disponibilità del Comune, potrà essere concessa una compostiera;
8. In caso di abitazione occupata a titolo di locazione o di comodato, il locatario o il comodatario intestatario TARI, ricorrendone i requisiti potrà richiedere la compostiera;
9. Qualora decada il titolo di disponibilità dell'immobile sarà necessario comunicare la cessazione della pratica del compostaggio;
10. La possibilità di effettuare il compostaggio domestico potrà essere revocata a causa di un utilizzo non conforme o per irregolarità del processo di compostaggio, per il venir meno delle condizioni richieste oppure per inconvenienti igienici determinati da scarsa manutenzione o errata gestione;

11. All'atto di consegna della compostiera o in momento successivo secondo le modalità indicate dall'Amministrazione con specifica comunicazione, verrà effettuata, a cura dell'Unione, attività formativa e informativa sulla pratica del compostaggio domestico a completamento delle informazioni già contenute nel presente Regolamento;
12. La determinazione della percentuale di riduzione tariffaria è demandata al Consiglio comunale dei Comuni aderenti, di anno in anno in fase di determinazione delle tariffe annuali;
13. La riduzione ha efficacia a partire dall'anno successivo dalla corretta attivazione del processo di compostaggio domestico da parte dell'utenza, qualora la domanda di riduzione venga prodotta entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di avvio del compostaggio domestico;
14. In caso di esito negativo dei controlli, (vedi Articolo 10 punto 4) l'ufficio tributi provvederà al recupero del beneficio non spettante;
15. Il diritto alla riduzione della TARI è materialmente riconosciuto nella prima emissione utile del ruolo di riscossione della tassa rifiuti dell'anno successivo all'attivazione del compostaggio domestico;
16. L'utenza che non intende più effettuare il compostaggio domestico è tenuta a dare formale comunicazione all'ufficio TRIBUTI, specificando la data di cessazione e l'indirizzo dell'utenza;
17. L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti;

ART. 10 - VERIFICHE E CONTROLLI

1. Le verifiche riguardanti il corretto svolgimento dell'attività di compostaggio domestico verranno effettuate attraverso personale del comune;
2. La verifica è effettuata a campione, anche più volte all'anno;
3. Saranno effettuati controlli del servizio porta a porta affinché le utenze iscritte nell'Albo dei Compostatori si attengano a quanto concordato in fase di iscrizione e non conferiscano rifiuto organico attraverso il servizio di ritiro porta a porta (salvo nel caso di prenotazione degli sfalci tramite numero verde).
4. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo presso l'abitazione privata interessata, di personale dell'Amministrazione appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico.
5. Qualora nel corso di un controllo sia riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o differisca da quanto stabilito nel presente regolamento, la riduzione sarà revocata, con provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi a seguito di verbale redatto dall'incaricato alle ispezioni;
6. Qualora nel corso di un controllo, sia riscontrato che l'utenza iscritta all'Albo dei Compostatori abbia esposto nell'area di pertinenza del rifiuto organico per il conferimento tramite il servizio di ritiro porta a porta, la riduzione sarà revocata, con provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi a seguito di verbale redatto dall'incaricato alle ispezioni;
7. Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sarà revocata, dovrà presentare una nuova richiesta l'anno successivo.

8. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare verifica di controllo per assenza dell'utente, potrà essere rilasciata specifica nota nella cassetta postale e contestualmente inviata via mail e/o tramite servizio postale. Nella suddetta nota verrà informato l'utente del tentativo di verifica e l'invito a contattare l'Ufficio competente, ai recapiti indicati, per comunicare i giorni e le fasce orarie in cui l'addetto al controllo avrà la possibilità, a sua discrezione, di effettuare una nuova verifica senza necessaria preventiva comunicazione.
9. In mancanza di comunicazione da parte dell'utente entro 30 gg dal ricevimento della nota, verrà sospesa la riduzione TARI, fino all'effettuazione della prima verifica che dovrà essere richiesta a cura dell'utente per riattivare la riduzione del tributo.

ART. 11 - SANZIONI

1. Fermo quanto previsto per quel che concerne la violazione delle norme contrattuali e qualora non si configurino ipotesi di reato, la violazione delle norme del presente regolamento comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500, obblabile in via breve con euro 50,00.
2. Le sanzioni sono comminate nel rispetto del D.lgs 267/2000, dalla legge 689/81 e ss.mm.ii. e delle altre disposizioni in materia.

ART. 12 - COMPUTO DEI RIFIUTI DA COMPOSTAGGIO

1. Al fine di computare nel calcolo della raccolta differenziata il dato quantitativo, relativo al compostaggio domestico, l'Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas redige annualmente un elenco con il numero di compostiere utilizzate e relative volumetrie.
2. Per quanto riguarda le altre modalità di compostaggio con attrezzatura equivalente (cumulo, buca, fossa, ecc..) è prevista l'attribuzione di un volume standard pari a 0,3 metri cubi all'anno per ogni utenza domestica.

ART. 13 - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Eventuale rifiuto organico, che per tipologia e natura non consenta di essere compostato tramite compostaggio domestico, dovrà essere direttamente conferito dall'utenza presso l'ecocentro tenendo conto dei limiti stabiliti dal regolamento di gestione dell'ecocentro.
2. Eventuale rifiuto in esubero, quali sfalci, potature e residui di giardino, che per eccessiva quantità non consenta di essere compostato in maniera ottimale, potrà essere conferito direttamente da parte dell'utenza presso l'ecocentro (secondo quanto stabilito dal regolamento di gestione dello stesso) o ritirato a domicilio tramite servizio di prenotazione al numero verde.
3. È vietata la miscelazione di rifiuti diversi da quelli consentiti nel presente regolamento.
4. È vietato la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti compostabili.
5. È vietato depositare i rifiuti nella compostiera quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio e abbandonare i rifiuti nei pressi del medesimo contenitore.
6. È vietato impiegare le compostiere per usi impropri e/o trasportare in luoghi diversi da quelli dichiarati nella domanda di adesione al compostaggio domestico.
7. È vietata la combustione dei rifiuti di qualsiasi tipologia e natura.

8. Sono vietati l'abbandono, lo scarico ed il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e/o private;
9. È vietata l'immissione di qualsiasi tipologia di rifiuti, inclusi quelli destinati a compostaggio, allo stato solido e/o liquido nelle acque superficiali e/o sotterranee.

ART. 14 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D. Lgs. N. 152/2006 ad alle relative norme tecniche di attuazione, nonché alla vigente normativa statale e regionale.

ART. 15 - PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva, con la pubblicazione nell'apposita sezione del sito web istituzionale dell'Unione dei comuni dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas.

ART. 16 - MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

L'Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente regolamento, in base a sopraggiunte variazioni e/o alle necessità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di ottimizzazione della gestione del servizio.